GARA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO UBICATO PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN VIA XX SETTEMBRE N. 97 - ROMA - CIG **709969125B**

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

"SUPER*MINI*MEF" NIDO AZIENDALE 4
TITOLO I 4
ART. 1 – TERMINI E DEFINIZIONI 4
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE - NORME APPLICABILI - SCELTA DELLA PROCEDURA 5
ART. 3 – SOPRALLUOGO 6
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO 7
ART. 5 – TIPOLOGIA DI UTENZA 8
ART. 6 – CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 9
ART. 7 – GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA 9
ART. 8 – ASSICURAZIONI 9
ART. 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 10
TITOLO II 13
ART. 10 – VALORE DEL CONTRATTO 13
ART. 11 – CORRISPETTIVI 13
ART. 12 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 14
TITOLO III 15
ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI 15
ART. 14 – PROGETTO GESTIONALE (punto 8 – Capitolo 1 del Disciplinare Amministrativo) 15
ART. 14.1 – OBBLIGHI RELATIVI AL PROGETTO GESTIONALE 15
ART. 14.2 – IMPEGNI RELATIVI AL PROGETTO GESTIONALE, OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA 17
ART. 14.3 – MONITORAGGIO DEL PROGETTO GESTIONALE DA PARTE DELL'OEA 18
ART. 15 – PROGETTO EDUCATIVO (punto 8 – Capitolo 2 del Disciplinare Amministrativo) 18
ART. 15.1 – OBBLIGHI RELATIVI AL PROGETTO EDUCATIVO 18
ART. 15.2 – IMPEGNI RELATIVI AL PROGETTO EDUCATIVO, OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA 19
ART. 16 – ULTERIORI IMPEGNI RELATIVI AL SERVIZIO A CARICO DELL'OEA 22
ART. 17 – ONERI A CARICO DEL MEF 22
TITOLO IV 23
ART. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE 23
ART. 19 – RAPPORTO DI LAVORO 24
ART. 20 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 24
ART. 21 – NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE 26
ART. 22 – VARIAZIONE E REINTEGRI DEL PERSONALE 26
ART. 23 – REQUISITI DEL PERSONALE 27
ART. 24 – COMPITI DEL PERSONALE 28
ART. 25 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 28
ART. 26 – INDUMENTI DI LAVORO 29
TITOLO V 29
ART. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 29
ART. 28 – SERVIZIO DI RISTORAZIONE, OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA (punto 8 – Capitolo 3 del Disciplinare Amministrativo) 30
ART. 29 – OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 31
ART. 30 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE 32
ART. 31 – IGIENE DEL PERSONALE 32
ART. 32 – CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI DELLE PREPARAZIONI GASTRONOMICHE 32
ART. 33 – DIVIETO DI RICICLO 33
TITOLO VI 33
ART. 34 – DISPOSIZIONI GENERALI 33
ART. 35 – SERVIZI DI PICCOLA LAVANDERIA 33
ART. 36 – PULIZIA DEGLI IMPIANTI, DELLE MACCHINE, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DI CUCINA 33
ART. 37 – MODALITÀ DI PULIZIA DEI LOCALI DI CONSUMO DEI PASTI 34
ART. 38 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI E SANIFICANTI 34
ART. 39 – RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA 34
TITOLO VII 35

ART. 40 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA 35
TITOLO VIII 36
ART. 41 – DOCUMENTAZIONE PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ 36
TITOLO IX 37
ART. 42 – DISPOSIZIONI GENERALI 37
ART. 43 – MONITORAGGIO DA PARTE DEL MEF 37
ART. 44 – CUSTOMER SATISFACTION 37
TITOLO X 38
ART. 45 – UTILIZZO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI (VERBALE DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA) 38
ART. 46 – DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEI SERVIZI 39
ART. 47 – MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL'OEA 40
ART. 48 – MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL MEF 41
TITOLO XI 41
ART. 49 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 41
TITOLO XII 41
ART. 50 – OBBLIGHI INFORMATIVI E PUBBLICITARI 41
ART. 51 – OBBLIGO DI CONSENTIRE L'ACCESSO NELLE STRUTTURE AL SOGGETTO ATTUATORE IPAB - ASILO SAVOIA 42
TITOLO XIII 42
ART. 52 – PREMESSA 42
ART. 53 – STIPULA CONVENZIONI ED OBBLIGHI ANNESSI 42
TITOLO XIV 42
ART. 54 – PUBBLICITÀ 42
TITOLO XV 43
ASPETTI CONTRATTUALI 43
ART. 55 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO 43
ART. 56 – INADEMPIMENTI E PENALI 44
ART. 57 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 45
ART. 58 – ALLEGATI 46

“SUPER*MINI*MEF” NIDO AZIENDALE

Il Nido è un servizio educativo che concorre alla crescita dei bambini, collaborando con le famiglie nei compiti di educazione e cura. Il Nido ha la finalità di garantire il benessere psico-fisico dei bambini e di favorire lo sviluppo delle loro potenzialità affettive, cognitive, relazionali e sociali, nel rispetto dell’identità individuale e culturale di ciascuno. Per assicurare ai bambini la corretta continuità educativa, il Nido dovrà operare in giusto ed armonico rapporto con la Scuola dell'Infanzia.

***

TITOLO I
INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 – TERMINI E DEFINIZIONI

Nell’ambito del presente capitolato si intende per:

a) Soggetto Concedente: il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), e nello specifico il Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Ufficio IV, soggetto giuridico che stipulerà il contratto con l’Operatore Economico Aggiudicatario.
b) Operatore Economico Aggiudicatario (OEA) o Concessionario: il soggetto giuridico risultato aggiudicatario della presente procedura;
c) Direttore dell’esecuzione del contratto: soggetto preposto al controllo della regolare esecuzione del contratto da parte dell’OEA;
d) Orario di servizio: le ore dedicate esclusivamente all’attività con i bambini;
e) Orario di lavoro: orario di servizio e ore dedicate alle attività accessorie (extra orario di servizio);
f) Progetto educativo: la progettazione educativa, di cui al punto 4.6.3 della norma UNI 11034, finalizzata alla creazione di un ambiente atto a favorire l’instaurarsi di relazioni significative tra bambini e adulti, tra bambini e bambini e tra adulti e adulti; inoltre prevede la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita (sviluppo senso-percettivo, sviluppo motorio, sviluppo della comunicazione verbale e non, ecc.);
g) Progetto gestionale: documento enunciativo delle strategie di gestione programmate della struttura, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto educativo;
h) Nido d’Infanzia/Asilo nido: la struttura, individuata nella porzione di fabbricato del Palazzo delle Finanze (come evidenziato nella planimetria allegata) sito in Roma, alla Via XX Settembre, n.97, che eroga un servizio educativo e sociale a bambini di età compresa tra i 3 (tre) ed i 36 (trentasei) mesi;
i) Sezioni omogenee distinte in “Piccoli”, “Medi” e “Grandi”: si individuano rispettivamente le sezioni composte da bimbi di età compresa tra 3 -12 mesi, 12 - 24 mesi e 24 – 36 mesi;
j) Capitolato Tecnico: il presente atto comprensivo del relativo documento allegato;
k) Verbale di presa in consegna: l’atto con il quale il MEF concede in uso all’OEA gli spazi, gli arredi, la lavanderia e quant’altro ivi presente, nel rispetto della normativa vigente ed integrato dall’inventario;
l) Inventario: l’elenco dei beni mobili e immobili concessi in uso all’OEA, parte integrante e sostanziale del Verbale di presa in consegna;
m) Produzione dei pasti: l’insieme di attività, strutture e mezzi utilizzati dall’OEA per la preparazione dei pasti;
n) Menù: la lista delle preparazioni gastronomiche proposte ai bambini;
o) Menù giornaliero: il menù per la giornata alimentare;
p) Menù mensile: l’insieme dei menù giornalieri per 4 settimane;
q) Menù stagionale: il menù previsto dal Comune di Roma, estivo, invernale e per fasce di età, piccoli, medi e grandi;

r) Preparazione gastronomica: la pietanza, il cd. "piatto", composta da uno o più alimenti/ingredienti preparati secondo quanto previsto dalla ricetta e consumabile cruda (es. frutta) o cotta (es. pasta al pomodoro);
s) Pasto pronto: le preparazioni gastronomiche previste nel menù giornaliero cui l'utente ha diritto ogni volta che accede al servizio;
t) Pasti: la dizione generica pasti ricomprende le colazioni, i pranzi e le merende;
u) Dieta speciale: pasto destinato a utenti affetti da patologie di tipo cronico portatori di allergie o intolleranze alimentari;
v) Dieta leggera: pasto a basso residuo di grassi animali approntato mediante cotture al vapore e/o lessatura con utilizzo di condimenti semplici;
w) Menù alternativo a carattere etico o religioso: pasto destinato a utenti aderenti a specifiche religioni o culture;
x) Attrezzature di cucina: strumenti necessari alla realizzazione dell'attività di produzione, trasporto e distribuzione dei pasti e delle derrate ivi compreso la tegameria (pentolame e quant'altro possa occorrere per la cottura) e l'utensileria (es. coltelli, mestoli, teglie);
y) Macchine di cucina: strumenti da cucina utilizzabili mediante trasformazione di energia (macchine da cucina, lavastoviglie, fornetto, abbattitore, frigorifero, ecc.);
z) Impianti: il complesso degli impianti tecnologici necessari per lo svolgimento dell'attività (es. impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento alimentato a corrente elettrica, impianto idrico, sanitario ecc.);
aa) Prezzo: corrispettivo economico erogato in conto gestione dal soggetto concedente a beneficio dell'OEA e finalizzato a garantire l'equilibrio economico-finanziario, nonché per contenere la spesa a carico dell'utente finale

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE - NORME APPLICABILI - SCELTA DELLA PROCEDURA

La Concessione ha ad oggetto la gestione funzionale ed economica del servizio di asilo nido, ubicato nella sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) sito in Roma alla Via XX Settembre n. 97, accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio, per l'erogazione dei servizi educativi presso il medesimo Asilo, che accoglierà bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, con capienza massima di **54 posti**, con svolgimento del servizio nei modi e nei tempi rappresentati nel presente Capitolato.

La gestione, da realizzarsi a cura del concessionario ed a proprio rischio e pericolo mediante personale ed organizzazione propri, prevede l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, pedagogiche ed amministrative nel rispetto della vigente normativa e del presente Capitolato Tecnico. Si ritengono inclusi il servizio di ristorazione e gli altri servizi connessi ed accessori al mantenimento della struttura, all'igiene personale dei bambini e comunque al funzionamento dell'asilo nido. Tali attività dovranno essere svolte dal personale dell'OEA per tutta la durata del contratto.

L'OEA, al di fuori dell'orario standard di erogazione del servizio ed ove richiesto dagli utenti, potrà utilizzare i locali oggetto della concessione per la realizzazione, a proprio rischio e con eventuale imposizione di oneri aggiuntivi a carico degli utenti medesimi, di attività complementari al servizio e con esso compatibili in termini di normative vigenti e di assicurazione dei corrispondenti standard qualitativi, per le quali dovranno essere previamente concordate con il MEF le modalità di svolgimento ed i relativi importi.

Per "attività complementari al servizio" aventi fine di supporto alla genitorialità s'intendono quelle di seguito indicate e/o similari:

- organizzazione di feste;
- servizio di *baby sitting* a domicilio;

- organizzazione di centri estivi nei periodi di chiusura del servizio Asilo nido;
- corsi personalizzati a domicilio per i genitori, al fine di fornire ausilio nell'attività di comprensione del bambino e per affrontare particolari fasi e/o momenti e/o esigenze dello stesso;
- erogazione del servizio di ristorazione, consistente nella preparazione e somministrazione dei pasti, a beneficio degli utenti (bambini di età compresa tra i 4 e 12 anni) del servizio ricreativo "Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi", attivo nel Palazzo delle Finanze;
- apertura straordinaria del servizio nelle giornate/serate del sabato e/o della domenica per fini di supporto alla genitorialità.

I servizi richiesti dal MEF devono essere erogati in conformità:

A) alla Legge n. 1044/1971 e s.m.i. ;
B) alla L.R. 16 giugno 1980, n. 59 ("Norme sugli asili-nido"), così come modificata dalla L.R. 13 agosto 2011, n. 12;
C) al Disciplinare del Comune di Roma per l'accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative private approvato mediante Deliberazione adottata dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 107 del 2016, All. A) "Disciplinare per l'accreditamento nell'albo di Roma capitale si strutture educative private – nidi e spazi be. bi." ed All. B) " Disciplinare per il convenzionamento di strutture educative private – nidi e spazi be. Bi. – rivolte al segmento 0 – 3 anni";
D) alla Norma UNI 11034 "servizi alla prima infanzia";
E) alla Norma UNI EN ISO 9001 riconducibile ai servizi alla prima infanzia.

Ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella parte II del Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

La procedura di gara risponde, altresì, alle disposizioni previste dal bando di gara, dal Disciplinare Amministrativo, dal presente Capitolato Tecnico, dallo schema di contratto e dai relativi allegati, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dal R.D. n. 2440/1923 e dal R.D. 827/24, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto della Concessione.

Ai sensi dell'art 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016**, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, nonché alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità e di norme in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro.

ART. 3 – SOPRALLUOGO

Si rende noto che, i locali da adibire ad uso asilo nido, sono interessati da lavori di ristrutturazione pertanto non sarà possibile effettuare un sopralluogo. L'OEA, per quanto necessario, farà riferimento alle planimetrie allegate al presente capitolato.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto che il MEF stipulerà con l'OEA avrà una durata di **cinque anni educativi e 5 mesi** decorrenti dal 1 marzo 2018 sino al 31 luglio 2023.

Si chiarisce che l'anno educativo è composto da 11 mesi, dal 1° settembre e fino al 31 luglio.

Qualora l'apertura sia posticipata rispetto alla data suindicata (1 marzo 2018) rimane fermo il termine finale del 31 luglio 2023, con riduzione proporzionale della concessione senza che il concessionario possa pretendere alcunché.

Divenuto efficace il contratto, il MEF procederà alla **consegna dei locali** per l'approntamento degli ambienti.

Il MEF, qualora ricorrano motivi di urgenza, nelle more della stipula del Contratto e sotto le riserve di legge, si riserva la facoltà di procedere anticipatamente alla consegna dei locali.

L'avvio della **fase della gestione** della Concessione avverrà all'esito positivo di una verifica preliminare, da parte del competente Ufficio Tecnico di questa Amministrazione, circa la conformità dei locali allestiti dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di conformità impiantistica.

L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Qualora l'OEA dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, il MEF potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutto il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

I contratti e gli impegni sottoscritti dalle parti vincoleranno l'OEA contraente dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno il MEF soltanto dopo che saranno stati approvati dall'Autorità competente in raccordo alle vigenti disposizioni di legge.

La concessione demaniale trova la sua causa nella gestione economica del servizio di gestione dell'asilo nido, oggetto della presente procedura; pertanto, la sua durata è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della Concessione del servizio.

Le Parti, quindi, si daranno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del contratto di concessione, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella Legge n. 392/1978 e s.m.i..

Alla scadenza contrattuale, il Concessionario dovrà rimuovere attrezzature e il materiale proprio, ad esclusione delle macchine di cui all'articolo 1 lett. y) che resteranno, come precisato al successivo art. 14.1, nella piena ed esclusiva proprietà del MEF, nonché ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, entro **20** (**venti**) giorni, pena l'incameramento della cauzione.

A tal proposito, verrà redatto apposito verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio tra l'Amministrazione e il Concessionario.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione (e comunque entro 30 giorni dal verbale di riconsegna dei locali).

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Nel caso in cui il Concessionario non rispettasse i tempi di restituzione dei locali, l'Amministrazione applicherà le penali previste all'art. 56 del presente Capitolato Tecnico.

ART. 5 – TIPOLOGIA DI UTENZA

L'utenza che usufruisce del servizio è composta da bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi.

L'Asilo nido accoglie i figli di dipendenti del MEF; in caso di mancato raggiungimento della quota dedicata ai figli dei dipendenti, sarà possibile l'iscrizione anche ai nipoti *ex filio* dei medesimi; è, altresì, riservata una quota di posti variabile sulla base delle esigenze emerse e comprovate dalle richieste effettuate, a favore di utenti del Comune e/o di utenti di altre Amministrazioni in aderenza con quanto disposto dall'art. 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124.

Qualora residuino posti disponibili sono resi fruibili agli utenti individuati direttamente dall'OEA previa comunicazione dei nominativi al MEF.

L'OEA deve assicurare, ai sensi della normativa vigente, con riferimento, in particolare, alla Legge n. 104/92 ("*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*") e al D.P.R. 24/2/1994 ("*Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap*"), l'accoglimento e l'inserimento dei bambini con disabilità.

L'OEA, dovrà porre particolare attenzione alle situazioni di svantaggio derivanti da una pluralità di cause, assicurando la presenza di **personale qualificato** sufficiente ed idoneo a garantire ai bambini con disabilità l'idonea assistenza sanitaria e **psico-pedagogica** ed organizzando, con il coinvolgimento dei genitori e la consulenza e la cooperazione dei servizi sociali e sanitari territoriali, gli interventi necessari orientati a ridurre gli handicap e a offrire pari opportunità di crescita a tutti i bambini, soprattutto a coloro che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà.

Si precisa che, annualmente, prima dell'attivazione del servizio il **MEF consegnerà all'OEA l'elenco nominativo dei bambini iscritti**, sia figli/nipoti *ex filio* dei dipendenti del MEF che figli di utenti del Comune o di altra Amministrazione richiedente, riportante tutte le informazioni utili per l'OEA, tra cui l'età, i relativi orari di frequenza ed eventuali specifiche esigenze.

Con specifico riferimento agli orari di frequenza (fasce orarie) si precisa che il numero di iscritti per fascia oraria potrà variare anche durante l'anno educativo; sarà cura del MEF comunicare tale circostanza all'OEA così che quest'ultimo possa garantire il mantenimento del rapporto numerico del personale di cui al successivo Art. 20 del presente Capitolato Tecnico.

L'OEA provvederà alla composizione di tre sezioni omogenee in ragione delle fasce di età di appartenenza (Piccoli, Medi, Grandi), delle esigenze dei bambini così come disposto nel punto 4.4.6 della norma UNI 11034 ed in funzione della valutazione pedagogica di ciascun bambino, prevedendo incontri di intersezione al fine di realizzare obiettivi didattici specifici, collegialmente programmati ed esplicitati.

ART. 6 – CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore 7:00 a.m. alle ore 18:00 p.m., ferma la possibilità per l'OEA di offrire il servizio per una durata superiore a quella minima indicata senza oneri aggiuntivi per le famiglie e/o per l'Amministrazione.

Il servizio è distinto in tre turni con previsione di rette differenziate:

- Turno breve: dalle ore 7:30 a.m. alle ore 14:30 p.m.;
- Turno medio: dalle ore 7:30 a.m. alle ore 16:30 p.m.;
- Turno lungo: dalle ore 7:30 a.m. alle ore 18:00 p.m.;

L'OEA deve garantire l'ingresso dei bambini nell'ambito della fascia oraria decorrente dalle ore 7:30 a.m. alle ore 9:00 a.m. (fascia di flessibilità in entrata).

L'OEA e il MEF entro il mese di Luglio di ogni anno educativo concorderanno il **calendario scolastico di funzionamento del servizio**, contenente oltre alla data di inizio e fine delle attività per l'anno successivo, l'indicazione di eventuali chiusure disposte in occasione di festività**.**

ART. 7 – GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto l'OEA deve presentare, **a pena di decadenza dell'affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta**, una **garanzia definitiva**, a copertura degli oneri per eventuale mancato o inesatto adempimento delle prestazioni, nella misura del 10% del valore stimato della concessione per tutto il periodo contrattuale, nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, avente una validità temporale pari almeno alla durata del contratto; lo svincolo avverrà ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso art. 103.

La stessa dovrà essere:

a) prodotta in sede di stipula contrattuale;
b) essere correlata da **autentica notarile** che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della garanzia stessa;
c) essere intestata a tutte le imprese facenti parte dell'eventuale costituito o costituendo Raggruppamento Temporaneo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 8 – ASSICURAZIONI

L'OEA, ai fini della stipula del Contratto, **pena la decadenza dall'aggiudicazione**, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile **(RC)**, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell'OEA o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a **€ 5.000.000,00** per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai bambini, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi il MEF e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute al MEF per fatto imputabile all'OEA

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico dell'OEA eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che il MEF è esonerato da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse al MEF alle relative scadenze.

In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere presentata:

- in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio stesso.

La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte del MEF, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva.

ART. 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il MEF, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione da farsi all'OEA via PEC, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016), come dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al punto 6.1 del Disciplinare amministrativo;

b) qualora l'OEA non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;

c) violazioni delle norme disciplinanti il rispetto del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici (art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012), allegato ai documenti di gara;

d) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate all'OEA per l'espletamento del servizio;

e) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;

f) ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 giorni rispetto al termine convenuto;

g) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

h) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1- bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come sostituita dal D. Lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in Legge del 22 novembre 2002, n. 266;

i) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;

j) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;

k) mancato rispetto degli obblighi contrattuali, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore;

l) subappalto o cessione, anche parziale, del contratto;

m) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;

n) inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dall'OEA per l'esercizio dell'attività;

o) mancata corresponsione all'Agenzia del Demanio dell'indennità di occupazione dei locali e degli spazi demaniali occupati;

p) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

q) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo quadriennale del Contratto;

r) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del MEF;

s) qualora l'OEA non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;

t) mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio del MEF;

u) reiterata somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità;

v) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;

w) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte del MEF, le giustificazioni dell'OEA;

x) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio del MEF;

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore del MEF:

- la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno dell'OEA, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'OEA dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell'OEA, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che il MEF dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

Il MEF qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di gestione dell'asilo nido. In tal caso, peraltro non previsto né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone demaniale dovuto all'Agenzia del Demanio potrà essere decurtato in proporzione al periodo d'interruzione, previa autorizzazione da parte della stessa Agenzia del Demanio.

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze.

L'OEA, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, il MEF si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno dell'OEA e applicare le sanzioni previste.

TITOLO II
VALORE DEL CONTRATTO

ART. 10 – VALORE DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto la gestione funzionale ed economica del servizio di asilo nido del Ministero dell'economia e delle finanze presso la sede di Via XX Settembre, 97, accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Il prezzo ha lo scopo di garantire l'equilibrio economico-finanziario e quindi le condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria in relazione alla qualità ed ai costi del servizio al fine di contenere il corrispettivo delle prestazioni a carico dell'utente finale.

Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, e comprensivo del contributo a carico del concedente, stimato dall'Amministrazione quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.

Il valore presunto del contratto è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, in circa **€ 3.757.250,00** (euro tremilionisettecentocinquantasettemiladuecentocinquanta/00) al netto dell'IVA, per l'intera durata della concessione, secondo quanto meglio specificato nel Piano Economico Finanziario di massima in allegato.

L'Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità di esecuzione della concessione in oggetto, ha stimato pari a "**zero**" i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il MEF e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'OEA, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio dell'Asilo nido.

Il contratto prevede la corresponsione di un prezzo. Il prezzo, fissato in sede di gara, ha lo scopo di garantire l'equilibrio economico-finanziario e quindi le condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria in relazione alla qualità ed ai costi del servizio al fine di contenere il corrispettivo delle prestazioni a carico dell'utente finale.

Al fine di garantire parità di trattamento tra i concorrenti, il "prezzo" è automaticamente ridotto di una percentuale variabile dal cinquanta al novanta percento in ragione della misura del canone rideterminata dall'Agenzia del Demanio qualora quest'ultima abbia assentito o stipulato con il concessionario aggiudicatario un canone annuo agevolato secondo la misura di cui all'art. 12 del D.P.R. 296/2005.

L'Amministrazione non ha ritenuto, in un'ottica di efficienza e di economicità rispetto agli obiettivi da perseguire e stante l'omogeneità del servizio in parola, di suddividere la presente Concessione in due o più lotti, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 11 – CORRISPETTIVI

L'importo da pagare per singolo bambino, differenziato in ragione del turno prescelto come indicato all'art. 6 del presente Capitolato Tecnico (Turno lungo, Turno medio, Turno breve) sarà il medesimo per il MEF, per il Comune, per le altre Amministrazioni laddove convenzionate e per gli utenti individuati dall'OEA ed è ripartito come segue:

1. **Per gli Utenti MEF**:

    a) una quota a carico del singolo dipendente (genitore/nonno), al massimo pari al 50% della retta /bimbo, pagata mensilmente dal dipendente direttamente all'OEA. Il dipendente risponde personalmente ed in via esclusiva del pagamento della quota suddetta;

    b) una quota a carico dell'Amministrazione per ciascun bambino iscritto (la cui percentuale varia in base alla quota posta a carico del dipendente e pari ad una quota minima del 50% della retta/bimbo) il cui pagamento sarà effettuato direttamente all'OEA in 4 (quattro) rate posticipate di cui 3 (tre) trimestrali ed 1 (una) bimestrale, su presentazione di regolare fattura, corredata dal rendiconto sull'andamento del servizio e dal Certificato attestante la regolarità contributiva (DURC). La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento MEF nei rapporti con l'OEA dell'Asilo Nido.

    Si precisa che il MEF non risponde solidalmente della quota posta a carico del singolo dipendente/genitore di cui all'art. 11, n. 1, lett. a);

2. **Per gli Utenti del Comune**:

    a) Intera quota a carico del Comune che regolamenta i rapporti con i suoi utenti;

3. **Per gli Utenti di Altre Amministrazioni**:

    a) Intera quota a carico dell'Amministrazione la quale regolamenta autonomamente i rapporti con i suoi utenti.

4. **Per gli utenti individuati dall'OEA**:

    a) Intera quota a carico dell'utente stesso.

Il Comune e le altre Amministrazioni convenzionate potranno, solo nei rapporti interni, gravare i propri dipendenti/utenti del pagamento di una quota della retta/bimbo mantenendo fermi in capo a se i rapporti con l'OEA (pagamento intera retta/bimbo all'OEA da parte del Comune e/o delle altre Amministrazioni con eventuale rivalsa pro quota sui dipendenti/genitori).

In caso di ritardato pagamento l'OEA sarà comunque tenuto alla prosecuzione dell'espletamento del servizio.

Si precisa che il rischio derivante dalla variazione del numero di bambini iscritti per ciascun anno educativo è a completo carico dell'OEA.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, da comunicarsi all'OEA tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il numero di iscritti per un anno educativo sia inferiore a 10, ferma restando la possibilità che le parti si accordino per sospendere l'esecuzione del contratto, in attesa di verificare il numero di iscrizioni per i successivi anni educativi.

Il pagamento del prezzo di cui all'art. 1 lett. aa) ed art. 2 del presente capitolato è erogato in ragione d'anno dall'Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno educativo, ad eccezione del primo anno, per il quale verrà erogato entro sessanta giorni dall'inizio della fase di gestione, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

ART. 12 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Qualora si verifichino fatti, non imputabili all'OEA, che incidono sull'equilibrio del piano economico e finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo all'OEA.

TITOLO III
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le funzioni, i servizi e le prestazioni tutte devono essere organizzate e rese in modo puntuale e diligente nel pieno rispetto di qualità complessiva e dei parametri specifici previsti:

- dalla vigente normativa regionale in materia;
- dalla vigente normativa comunale in materia;
- dal presente Capitolato Tecnico;
- dall'offerta presentata in sede di gara dall'OEA;
- dalle eventuali ulteriori condizioni precisate nel contratto;

Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente Capitolato sono interamente a carico dell'OEA.

Il servizio in oggetto è distinto in due macro aree che racchiudono aspetti di carattere gestionale (Progetto Gestionale) e aspetti di carattere educativo (Progetto Educativo).

Sono di seguito evidenziati gli aspetti salienti di ciascun Progetto integrati in sede di offerta tecnica da parte dell'OEA.

ART. 14 – PROGETTO GESTIONALE (punto 8 – Capitolo 1 del Disciplinare Amministrativo)

L'OEA si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, quanto di seguito specificato e gli impegni assunti in sede di gara relativi al Progetto Gestionale, assicurando la regolare attività dell'asilo nido.

ART. 14.1 – OBBLIGHI RELATIVI AL PROGETTO GESTIONALE

L'OEA provvede al funzionamento del servizio di Asilo nido, impegnandosi:

1. ad espletare il servizio di Asilo nido esclusivamente nei confronti degli utenti indicati dal MEF con l'elenco nominativo dei bambini iscritti, di cui all'art. 5 del presente Capitolato, ed altresì, nel caso di eventuali posti residui, anche nei riguardi degli utenti individuati autonomamente, previa comunicazione dei nominativi al MEF;
2. al pagamento del canone concessorio all'Agenzia del Demanio per l'utilizzo dei locali demaniali adibiti al servizio di asilo nido e concessi in uso dal MEF, pari ad un importo annuo di **€ 99.000,00**, salvo diverso ed agevolato importo ai sensi del D.P.R. n. 296/2005.
   Il pagamento dovrà essere effettuato annualmente nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Agenzia; l'atto di concessione/sottoscrizione dovrà essere trasmesso all'Amministrazione entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, pena la revoca dell'aggiudicazione della concessione.
3. ad arredare i locali ad uso cucina e spazi limitrofi con macchine ed attrezzature da cucina di cui all'articolo 1 lett. x) ed y) nel rispetto della normativa comunale e sanitaria vigente. Riguardo alle macchine di cui all'articolo 1 lett. y) si precisa che le stesse, al termine della concessione, resteranno nella piena ed esclusiva proprietà del MEF;
4. a garantire <u>sin dal primo giorno di attivazione l'erogazione completa del servizio</u>, così come richiesto nel presente Capitolato ed integrato in sede di offerta. In particolare garantisce, fin dal primo giorno, lo svolgimento del servizio di ristorazione e la presenza di tutto il materiale richiesto e offerto;

5. a sostenere le spese derivanti dalla voltura dell'utenza gas e dei consequenziali consumi, interamente a suo carico;
6. a curare in modo ottimale - facendosi carico dell'organizzazione, della direzione e del coordinamento del personale operante all'interno dell'asilo nido - lo svolgimento del servizio con gestione diretta dei locali alle condizioni pattuite, adibendovi a tale scopo il personale ed i mezzi propri nel prosieguo indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del servizio richiesta, tenendo conto delle esigenze che il MEF e le figure istituzionali preposte, contestualmente evidenzieranno;
7. ad assumere tutta la responsabilità e gli oneri inerenti l'erogazione delle prestazioni educative rivolte ai bambini, la gestione e conduzione dell'asilo nido, la pulizia giornaliera e periodica dei locali, degli arredi e di quant'altro presente nell'asilo nido ivi incluso lo spazio esterno antistante (ad esclusione delle aree verdi e vetri esterni) e quella da effettuarsi in occasione di eventi imprevedibili (es. lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acque per allagamenti), approntamento ed erogazione del servizio di ristorazione (approvvigionamento, produzione e somministrazione pasti preparati presso la cucina presente nell'asilo nido) e di lavanderia, da attuare con modalità operative e tempi tali da garantire il ricambio periodico di lenzuola, tovaglie, tovaglioli, ecc.;
8. ad effettuare, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 296/2005, la manutenzione ordinaria e straordinaria della parte di immobile concessa in uso, nonché a sostenere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sulla stessa, qualora si tratti di soggetto beneficiario di canone agevolato e l'Agenzia del demanio abbia assentito o stipulato un canone annuo agevolato ai sensi del citato Decreto;
9. ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine da cucina di cui all'art. 1 lett. y), per mantenerle in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il proprio programma di manutenzione ovvero consigliato dal costruttore;
10. a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto la stoviglieria per il consumo dei pasti (es. piatti, bicchieri, posate e biberon), le tovagliette ed eventuali ulteriori contenitori (es. brocche per l'acqua);
11. a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto la biancheria (es. lenzuolini, bavaglini) e le coperte per le sezioni del sonno, nonché le divise per gli operatori;
12. a fornire il materiale igienico relativo alla cura e all'igiene del personale tutto e dei bambini (creme, pannolini, guanti, prodotti per l'igiene, ecc.), del materiale di consumo per la pulizia della struttura (es. detergenti, sanificanti) a norma di legge e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento del servizio. Si impegna, altresì, a garantire l'utilizzo di materiali igienici specifici qualora richiesti con certificato medico per particolari condizioni di salute del bambino. Qualora possibile l'OEA potrà utilizzare pannolini monouso fabbricati con cellulosa vergine proveniente da foreste a gestione ambientale sostenibile eventualmente anche con cellulosa sbiancata senza utilizzo di gas elementare di cloro (ECF) o derivati o totalmente priva di cloro (TCF); sarebbe da preferirsi in assoluto un prodotto interamente compostabile. Relativamente, poi, a saponi, detersivi e detergenti, sarebbe preferibile che l'OEA utilizzasse prodotti che rispettino tutti i criteri previsti da EU Ecolabel Decisioni della Commissione n. 506 del 21 giugno 2007, n. 264 del 28 aprile 2011 e n. 383 del 28 giugno 2011 così come modificata dalle Decisioni della Commissione del 28 maggio 2014 n. 313, del 26 gennaio 2012 n. 49 e dalla Decisione del 14 novembre 2012 n. 721; inoltre sarebbe preferibile che l'OEA utilizzasse sistemi automatici di diluizione e dosaggio dei detergenti, finalizzati ad ottenere soluzioni pronte all'uso con il minor consumo di prodotto possibile;
13. a mettere a disposizione materiale destinato alle attività educative (materiale didattico e cancelleria, ludico, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo, ecc.) conforme alle norme vigenti e sufficiente per quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino, come da presente Capitolato e da offerta presentata;
14. a mettere a disposizione piccoli ausili e/o arredi/materiali ludici eventualmente richiesti dai servizi competenti in relazione alla specifica disabilità dei bambini ammessi;

15. ad adottare ed osservare tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione dell'Asilo nido previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza;
16. a rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del MEF e salvi gli interventi a favore dell'OEA da parte di imprese assicuratrici. L'OEA sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione del servizio. In particolare l'OEA risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al servizio;
17. a segnalare tempestivamente, per iscritto al MEF l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza.

Sono a carico dell'OEA, e quindi si intenderanno compresi nell'offerta dello stesso, le spese relative:

- alla stipula del contratto, compresa la registrazione, alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione;
- alle assicurazioni derivanti da Leggi o Contratti Collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
- alle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento, escluso quelle espressamente indicate come a carico dell'Amministrazione;
- alle spese inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal servizio;
- alle licenze, imposte e tasse inerenti l'attività esercitata, alle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- all'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alle normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- all'acquisto, il trasporto e l'immagazzinamento delle bevande e dei generi alimentari (con l'impegno a non accantonare eccessive derrate in quantità superiore al normale fabbisogno) per il servizio di ristorazione di cui al Titolo V del presente Capitolato Tecnico, nonché dei prodotti necessari alla pulizia e igiene della struttura di cui al Titolo VI del presente Capitolato Tecnico;
- all'acquisto dei materiali di consumo monouso, del tipo biodegradabile e compostabile, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, necessari per l'erogazione delle bevande e degli alimenti;
- per furto o danneggiamento ad opera di terzi delle attrezzature e delle macchine di cucina di proprietà dell'OEA e per la perdita di derrate alimentari dovute a guasti degli stessi imputabili a cause di forza maggiore;

Graveranno sul Concessionario i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del proprio personale.

ART. 14.2 – IMPEGNI RELATIVI AL PROGETTO GESTIONALE, OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA

L'OEA si impegna ad osservare quanto contenuto nel Progetto Gestionale ed assunto in sede di gara, costituente parte integrante del contratto da esso sottoscritto.

In particolare, al fine del "Miglioramento del servizio" (Criterio 1.1) per promuovere la qualità dell'intervento educativo/pedagogico/organizzativo, l'OEA si impegna:

A) se ha assunto l'impegno in sede di gara, a garantire quanto segue:

- "**Estensione dell'orario di apertura del servizio fino alle ore 19:00 p.m.**" (sottocriterio 1.1.1);
- "**Presenza di un docente madrelingua inglese il quale interagisca solo nella suddetta lingua straniera con i bambini, favorendone l'apprendimento**" (sottocriterio 1.1.2);

B) Alla redazione di un "**Programma delle attività di pulizia ed igiene ambientale**" (sottocriterio 1.1.3), tale da garantire il rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti, con specificazione delle seguenti attività:

- modalità operative per i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione degli ambienti, delle superfici, degli arredi, delle attrezzature e degli accessori;
- periodicità degli interventi;
- dettaglio delle metodologie operative utilizzate per garantire l'applicazione e la rigorosa osservanza delle norme igienico-sanitarie e l'applicazione del manuale HACCP.

ART. 14.3 – MONITORAGGIO DEL PROGETTO GESTIONALE DA PARTE DELL'OEA

L'OEA è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Progetto Gestionale, così come richiesto dal presente Capitolato, raccordandosi con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 15 – PROGETTO EDUCATIVO (punto 8 – Capitolo 2 del Disciplinare Amministrativo)

L'OEA si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di seguito definiti e gli impegni assunti in sede di gara che costituiscono il Progetto Educativo, atto ad assicurare la regolare attività dell'asilo nido.

Nel predetto Progetto sono definite le metodologie relative all'inserimento dei nuovi utenti, l'insieme delle attività educative, dell'organizzazione degli spazi educativi, dei tempi e dei materiali necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi, delle azioni di interoperabilità sinergica con le famiglie, degli strumenti e delle azioni per la continuità nido-scuola dell'infanzia; detto progetto deve inoltre prevedere la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita (sviluppo senso percettivo, sviluppo motorio, sviluppo della comunicazione verbale e non verbale, ecc.).

Il progetto educativo deve essere conosciuto e condiviso da tutto il gruppo educativo con la verifica da parte del coordinatore dell'attuazione del progetto stesso.

ART. 15.1 – OBBLIGHI RELATIVI AL PROGETTO EDUCATIVO

L'OEA provvede, tra l'altro, ad attuare il progetto educativo secondo quanto di seguito indicato e conformandosi alla norma UNI 11034 "Servizi all'infanzia" punto 4.7 "Attuazione del progetto educativo":

a) Assicura un adeguato scambio informativo tra i familiari dei bambini iscritti ed il gruppo educativo (costituito da personale specializzato di cui all'articolo 23 del presente Capitolato Tecnico) con organizzazione di incontri collettivi ed individuali volti a favorire la piena conoscenza del percorso di crescita del bambino, della sua storia e della sua famiglia al fine di elaborare al meglio l'intervento educativo.

b) definisce ed organizza le attività di "routine" (l'accoglienza ed il ricongiungimento con i genitori e momenti dedicati all'alimentazione, al riposo, all'igiene personale e allo sviluppo psicofisico) in modo da favorire una sequenza quotidiana regolare e così che tempi, ritmi e modalità tengano conto delle diverse età ed esigenze del bambino.

c) Garantisce una supervisione costante dei bambini;

d) Si impegna alla gestione delle assenze e qualora siano ingiustificate e protratte per più giorni darà idonea comunicazione al MEF. Tale comunicazione dovrà essere inviata inderogabilmente al 31° giorno di assenza per permettere il subentro di nuovi utenti in caso di decadenza degli assenti;

~~e)~~ È responsabile della preparazione e somministrazione dei pasti in aderenza con le esigenze manifestate dalla famiglia per ciascun bambino laddove necessiti di diete speciali (allergie, intolleranze alimentari ed eventuali ulteriori esigenze di carattere non pretestuoso). Gli educatori garantiscono che i momenti dedicati all'alimentazione, oltre a favorire la socializzazione e l'interazione tra i bambini e di quest'ultimi con gli adulti, abbiano anche una valenza educativa (es. approntamento della tavola, preparazione e conoscenza dei cibi, sviluppo del gusto);

f) Si impegna a monitorare gli educatori affinché promuovano, nei momenti dedicati all'igiene personale e all'espletamento delle funzioni fisiologiche, in funzione dell'età, l'autonomia e la partecipazione dei bambini nello svolgimento delle operazioni di cura personale, favorendo la conoscenza del proprio corpo anche in funzione delle implicazioni sulla salute (es. "lavo i denti per evitare le carie");

g) Si impegna a prevedere momenti della giornata dedicati al riposo e momenti dediti allo sviluppo psicofisico dei bambini affinché venga offerto un servizio calibrato alle esigenze di crescita dei bambini;

h) L'OEA è tenuto a redigere ed aggiornare costantemente, durante il percorso formativo, le schede personali per ciascun bambino. Tali schede hanno lo scopo di descrivere lo sviluppo psico-evolutivo di ciascun bambino nonché quanto di pertinente e funzionale ai fini di precostituire un supporto documentale nella fase di inserimento nella scuola materna secondo la logica della continuità educativa.

L'OEA è responsabile dell'attuazione del Progetto Educativo pertanto espleta l'**attività di monitoraggio** mediante gli strumenti da questo ritenuti opportuni quali, a titolo esemplificativo, riunioni periodiche con gli educatori.

L'OEA deve mettere in atto azioni volte a coinvolgere la famiglia nella realtà della struttura e ad incentivare l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di cooperazione tra il personale e la famiglia (*cd. sostegno alla genitorialità*). A tal fine, l'OEA deve farsi carico di promuovere l'istituzione dell'Assemblea dei genitori, secondo quanto previsto dalla legge regionale in materia, costituita da tutti i genitori dei bambini iscritti al nido, organizzando le attività preliminari e mettendo a disposizione, al di fuori dell'orario di servizio, i locali del nido. Inoltre, l'Assemblea dei genitori potrà istituire una Commissione mensa, al fine di verificare la rispondenza dei pasti alle prescrizioni del presente capitolato e di formulare proposte migliorative del servizio di ristorazione.

ART. 15.2 – IMPEGNI RELATIVI AL PROGETTO EDUCATIVO, OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA

L'OEA si obbliga ad osservare gli impegni relativi al Progetto Educativo assunti in sede di gara, che costituiranno parte integrante del contratto che sarà sottoscritto con il MEF.

In particolare, l'OEA si impegna a curare i seguenti aspetti:

a. "**Organicità del Progetto Educativo**" (sottocriterio 2.1): l'OEA si impegna a dare attuazione al Progetto Educativo, in modo da garantire l'organicità dello stesso in funzione dell'offerta educativa presentata, della organizzazione della giornata, nonché in funzione della fascia d'età dei bambini coinvolti, in linea con le esigenze espresse nel presente Capitolato;

b. "**<u>Laboratori per obiettivi formativi</u>**" (sottocriterio 2.2): l'OEA si impegna a realizzare ~~i~~ laboratori formativi, "Interni" ed "Esterni", in linea con quanto offerto in sede di gara ed in particolare:

1. **<u>LABORATORI INTERNI</u>** (sottocriterio 2.2.1)

   I. **Laboratorio di sviluppo motorio "inside"** → Ha l'obiettivo di:
   - Favorire la conoscenza del proprio corpo in rapporto allo spazio ed al tempo;
   - Scoprire le proprie capacità a livello motorio;
   - Scoprire gli altri e l'ambiente circostante.

   II. **Laboratorio sensoriale**→ Ha l'obiettivo di:
   - Stimolare i cinque sensi (gusto, olfatto, tatto, vista e udito) attraverso materiali didattici di uso quotidiano. Tale laboratorio, infatti, è suddiviso al suo interno in sottocategorie, una per ogni senso;
   - Ampliare l'universo percettivo sperimentando odori, sapori e suoni;
   - Conoscere materiali differenti per colore, forma, maneggevolezza e consistenza.

   III. **Laboratorio senso motorio "inside"** → Ha l'obiettivo di:
   - Far svolgere ai bimbi "esercizi di vita quotidiana" inerenti la cura dell'ambiente (lavare la superficie del tavolo, spazzare, apparecchiare la tavola), la cura della persona (vestirsi, spogliarsi …), interazioni sociali (salutare, ringraziare …), mirando ad aumentare la fiducia del bambino rispetto alle proprie capacità ed enfatizzandone l'autonomia.

   IV. **Laboratorio espressivo**→ Ha l'obiettivo di:
   - favorire la creazione di uno spazio in cui i bambini possano coltivare l'espressione e la comunicazione con altri bimbi o adulti.

   V. **Laboratorio sociale**→ Ha l'obiettivo di:
   - Sperimentare attività espressive e comunicative insegnando ai bambini ad esprimere e comprendere emozioni;
   - Interpretare ruoli diversi;
   - Descrivere situazioni fantastiche;
   - Sviluppare la cura dell'altro.

   VI. **Laboratorio di sviluppo cognitivo**→Ha l'obiettivo di:
   - Stimolare l'attenzione e la concentrazione dei bambini mediante attività ludica;
   - Sviluppare capacità relazionali mediante l'organizzazione di giochi di gruppo.

   VII. **Laboratorio linguistico**→ Ha l'obiettivo di:
   - Stimolare l'area comunicativa e del linguaggio;
   - Lettura di libri;
   - Filastrocche e canzoncine giacché la voce cantata risulta più bella e stimolante di quella parlata.

   VIII. **Laboratorio del riciclo**→ Ha l'obiettivo di :
   - Stimolare la fantasia dei bimbi nell'utilizzazione diversa e variegata di materiali
   - Riutilizzare prodotti e materiali da gettare per creare oggetti nuovi (ad esempio: creare un portapenne con il cartoncino del rotolo di carta igienica, utilizzare una bottiglia di plastica per creare babbo natale, utilizzare la carta per creare animali …);

   IX. **Laboratorio alimentare**→ Ha l'obiettivo di:
   - Diffondere la cultura della sana alimentazione facendo acquisire atteggiamenti e comportamenti con essa confacenti;

- ❖ Guidare i bambini nella conoscenza degli alimenti aiutandoli nel distinguere ciò che è sano da ciò che rappresenta la base delle cattive abitudini alimentari.

2. **<u>LABORATORI ESTERNI</u>** (sottocriterio 2.2.2)
   I. **Laboratorio di sviluppo motorio "outside"** → Ha l'obiettivo di:
      - ❖ Scoprire le proprie capacità a livello motorio;
      - ❖ Scoprire l'ambiente circostante.

   II. **Laboratorio senso motorio "outside"** → Ha l'obiettivo di:
      - ❖ Far svolgere ai bimbi "esercizi di vita quotidiana" inerenti la cura dell'ambiente esterno

   III. **Laboratorio "SuperMiniGarden"** → Ha l'obiettivo di:
      - ❖ Stimolare l'interesse dei bimbi nella natura e nel porre le basi per una cultura ecosostenibile che qualifica l'ambiente come "la propria casa".
      - ❖ Indirizzare i bimbi sulle modalità e sulle ragioni della raccolta differenziata.

   IV. **Laboratorio ludico- ricreativo**→ Ha l'obiettivo di:
      - ❖ Organizzare ed espletare giochi all'aperto al fine di favorire lo sviluppo di capacità relazionali.

3. **<u>COMPETENZE SPECIFICHE DEL PERSONALE EDUCATIVO, IN RELAZIONE ALL'AMBITO DEI LABORATORI OFFERTI</u>** (sottocriterio 2.2.3): l'OEA, nella gestione del servizio, in relazione all'abito dei laboratori offerti, si impegna ad assicurare l'impiego di personale educativo in possesso delle competenze specifiche e delle esperienze pregresse dichiarate nei curricula presentati;

c. "**<u>Interventi di sostegno ed integrazione dei bambini di etnie e culture diverse e portatori di handicap</u>**"(sottocriterio 2.3): l'OEA si impegna ad organizzare attività miranti all'integrazione di bambini di etnie e culture differenti ed attività di supporto ai bambini portatori di handicap, con utilizzo di personale educativo in possesso di competenze specifiche (titoli di studio ed esperienze maturate sul campo), in linea con quanto offerto in sede di gara;

d. "**<u>Partecipazione della famiglia (Sostegno alla genitorialità)</u>**" (sottocriterio 2.4): l'OEA al fine di sostenere i genitori nell'affrontare le problematiche neuropsicologiche in età evolutiva e di farli partecipare alla vita del nido, qualora offerto in sede di gara, si impegna:

- ■ a<u>d organizzare in favore dei genitori, al di fuori dell'orario di servizio, almeno 3 incontri per ciascun anno educativo</u> su tematiche neuropsicologiche in età evolutiva (es. disturbi comportamentali, disturbi del sonno, dell'alimentazione), definite nel corso dell'anno educativo dal gruppo educativo in accordo con le famiglie, tenuti da soggetti qualificati di comprovata esperienza sulla tematica trattata e almeno 3 incontri individuali ogni anno educativo, allo scopo di condividere i risultati raggiunti, i comportamenti del bambino al nido e a casa, eventuali problematiche e le conseguenti azioni da adottare;
- ■ <u>ad organizzare lo svolgimento di attività complementari per fini di supporto alla genitorialità</u>, quali:
  - organizzazione di feste;
  - servizio di *Baby sitting*;
  - organizzazione di centri estivi nei periodi di chiusura del servizio di silo nido;
  - corsi personalizzati a domicilio per i genitori, al fine di fornire ausilio nell'attività di comprensione del bambino e per affrontare particolari fasi e/o momenti e/o esigenze dello stesso, svolti da persone qualificate e di comprovata esperienza sulle tematiche;
  - erogazione del servizio di ristorazione, consistente nella preparazione e somministrazione dei pasti, a beneficio degli utenti (bambini di età compresa tra i 4 e 12 anni) del servizio ricreativo "Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi", attivo nel Palazzo delle Finanze;

- apertura straordinaria del servizio nelle giornate/serate del sabato e/o della domenica per fini di supporto alla genitorialità

ART. 16 – ULTERIORI IMPEGNI RELATIVI AL SERVIZIO A CARICO DELL'OEA

L'OEA si obbliga ad assicurare lo svolgimento dei seguenti ulteriori impegni:

a. Monitoraggio del servizio
   - a.1. l'OEA è tenuto a presentare al MEF, con cadenza trimestrale, unitamente alla fattura, una "**Relazione sull'andamento del servizio**";
   - a.2. al termine di ogni anno scolastico, entro il 31 luglio, l'OEA è tenuto a predisporre una "**Relazione di verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti**", inviandola al MEF;
   - a.3. l'OEA è tenuto a documentare e conservare con archivio cartaceo, fotografico e video la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi all'interno del nido (di tutto il lavoro svolto);
   - a.4. l'OEA deve tenere apposito registro su cui indicare il nominativo dei bambini iscritti al servizio, le relative presenze giornaliere e le motivazioni delle assenze (con relativa documentazione giustificativa); tale registro deve essere collocato all'ingresso della struttura;
   - a.5. l'OEA deve tenere apposito registro nominativo degli operatori impiegati nel servizio su cui indicare giornalmente le relative presenze/assenze, nonché le variazioni intervenute nell'organico per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione; tale registro deve essere collocato all'ingresso;
   - a.6. l'OEA è tenuto a supportare il MEF in tutti gli adempimenti richiesti dal Comune di Roma in ordine a dati, notizie ed informazioni inerenti la gestione del servizio (anche qualora sia stata stipulata una convenzione con il Comune di Roma Capitale).
b. Continuità educativa
   - b.1. L'OEA deve garantire il raccordo con la scuola dell'infanzia attraverso lo scambio di informazioni relative ai progetti educativi ed alla scuola nel suo complesso, nonché la trasmissione dei documenti sulla crescita di ciascun bambino;
   - b.2. L'OEA deve garantire la stabilità del personale educativo, la presenza dell'educatore di riferimento, il rispetto dei parametri relativi al numero di personale che sarà impiegato nel servizio, dell'elenco nominativo del personale medesimo e di quello che sarà impiegato per le sostituzioni, nonché il rispetto del programma di turnazione (nominativo). Si ribadisce, quindi, che la stabilità del personale educativo deve essere garantita limitando al massimo gli avvicendamenti tra gli educatori individuati negli elenchi consegnati (art. 20 e 22 del presente Capitolato Tecnico).

ART. 17 – ONERI A CARICO DEL MEF

Il MEF provvederà a:

a) mettere a disposizione i locali idonei e arredati, incluso il locale lavanderia, ad eccezione dei locali ad uso cucina (Art. 14.1, punto n. 3 del presente Capitolato), di cui alla planimetria allegata al presente Capitolato Tecnico;

b) mettere a disposizione gli impianti tecnologici, di cui all'articolo 1, lett. z), necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di sopralluogo;

c) pagare il "prezzo" da corrispondere in conto gestione in ragione d'anno così come offerto in sede di gara dal concessionario, fatte salve le ipotesi di riduzione specificate;

d) pagare le spese per consumi idrici, elettrici e telefonici (solo chiamate su Roma)[1];

e) sostenere le spese relative a imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile;

f) effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, degli impianti tecnologici (es. impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento a corrente elettrica, impianto idrico sanitario ecc), delle aree esterne e degli arredi concessi in uso, fatta salva l'ipotesi in cui il concessionario appartenga ad uno dei soggetti beneficiari di canone agevolato ai sensi del D.P.R. n. 296/2005

g) effettuare, a proprie spese, la manutenzione e la cura dell'area verde (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);

h) effettuare, a proprie spese, la disinfestazione e derattizzazione delle aree interne ed esterne;

i) effettuare a proprie spese le pulizie delle aree esterne, nello specifico **aree verdi** e **vetri esterni** giacché la pulizia dell'area antistante i locali compete all'OEA (Art. 14.1, punto n. 7 del presente Capitolato Tecnico).

TITOLO IV
PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

ART. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE

L'OEA è tenuto ad assicurare il servizio socio educativo dell'Asilo nido con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di esecuzione del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva e previdenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Inoltre, l'OEA, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, è tenuto a richiedere, per ciascun soggetto impiegato nella gestione del servizio, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice penale (pedofilia, ecc.).

L'OEA è tenuto a verificare che tutto il personale impiegato nel servizio sia stato vaccinato contro l'epatite A e B.

Il MEF si riserva, a seguito di eventi acclarati, di richiedere all'OEA di effettuare la ricerca di patogeni, stafilococchi e enterotossici sul personale impiegato nel servizio. I soggetti che risultassero positivi devono essere allontanati per tutto il periodo della bonifica, con obbligo dell'OEA di provvedere alla loro sostituzione. Il personale che rifiutasse di sottoporsi a controllo medico, deve essere immediatamente allontanato dal servizio e sostituito.

Le disposizioni impartite in merito alla profilassi delle malattie infettive e delle tossinfezioni devono essere immediatamente recepite, poiché la loro eventuale inosservanza, oltre alle conseguenze penali e civili previste dalla Legge, darà diritto al MEF di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il MEF si riserva il diritto di richiedere all'OEA la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

[1] Restano esclusi i consumi dell'utenza gas giacché a carico dell'OEA. (*art. 14.1, punto n. 5. del presente Capitolato).*

ART. 19 – RAPPORTO DI LAVORO

L'OEA deve garantire, come meglio dettagliato nel contratto relativo alla presente Concessione, l'applicazione, per tutto il personale costituente l'organico, della disciplina relativa al rapporto di lavoro dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato, con la prevista definizione dell'orario di lavoro settimanale in relazione al funzionamento del servizio), regolamentato dai CCNL applicabili.

E' altresì obbligo dell'OEA, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, ecc..) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della Concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L. ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.

L'OEA dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, su richiesta del MEF, prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto nel corso di vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l'avvenuto adempimento a tali obblighi.

Il servizio alle dipendenze dell'OEA o per l'OEA non potrà costituire, in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con il MEF.

L'OEA dovrà produrre o detenere in loco la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

Per motivi di sicurezza, il personale alle dipendenze dell'OEA sarà dotato anche di apposito badge, dal quale l'Amministrazione potrà evincere l'ora di ingresso e di uscita, al fine di avere contezza del personale presente nella struttura in caso di esodo.

ART. 20 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'OEA dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane così come indicate nel CCNL ANINSEI 2015/2018 ed omologhi, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dall'Amministrazione; il numero minimo di personale impiegato nel servizio è determinato in base alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento alla L. R. 16 giugno 1980 n. 59 così come modificata dall'art. 1 comma 19 della L. R. Lazio del 13 agosto 2011 n. 12 (il rapporto previsto è di 1 educatore ogni 7 bimbi, 1 ausiliario ogni 15 bimbi), che, in ogni caso, dovrà essere mantenuto costante durante l'intera durata dell'affidamento.

Le figure professionali richieste sono:

- n. 1 Coordinatore pedagogico di 8° livello, Area terza;
- n. 8 Educatori di 3° livello, Area seconda ;
- n. 4 ausiliari di 2° livello, Area prima;
- n. 1 cuoco di 3°livello, Area prima;
- n. 1 medico specializzato in pediatria.

Si precisa che il numero degli operatori di cui sopra è stato calcolato considerando l'ipotesi di asilo nido in pieno regime con **54** bambini iscritti.

L'OEA, nello svolgimento del servizio, dovrà mantenere inalterato il rapporto educatori ed ausiliari/bambini sopra indicato (Turno breve, medio e lungo).

La stabilità del personale educativo ed ausiliario, deve essere garantita per almeno tutto l'anno educativo (salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati) e la tempestiva sostituzione degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie o quant'altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio, nel rispetto dei parametri numerici adulti/bambini definiti dalla normativa vigente.

Si precisa, altresì, che attraverso il programma di turnazione dovrà essere garantita la continuità educativa sia durante l'anno che da un anno all'altro.

E' da segnalare, altresì, che in presenza di bambini diversamente abili l'organico deve essere integrato con personale competente, secondo la gravità dei casi, di concerto con la ASL che li ha in carico, secondo quanto previsto all'art. 5 ("*Tipologia di utenza*") e all'art. 10 (*"Valore del contratto")* del presente Capitolato Tecnico.

Con specifico riferimento al Coordinatore pedagogico si segnala che deve essere garantita la sua presenza almeno dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e, comunque, per non meno di 30 (trenta) ore settimanali, segnalandosi a riguardo che è escluso che il coordinatore del servizio possa svolgere, nel contempo, anche il ruolo di educatore.

L'OEA deve garantire per almeno 8 (otto) ore mensili la presenza presso la struttura di un medico specializzato in pediatria.

L'OEA predispone e trasmette al MEF, prima dell'attivazione del servizio, in coerenza con il Progetto Educativo:

- **l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel servizio**, riportante per ognuno l'indicazione della qualifica e del livello, allegando i *curricula* aggiornati dei suddetti operatori, il certificato del casellario giudiziale, cosi come disposto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 3, nonché le ore mensili di lavoro e il contratto di lavoro applicato;
- **l'elenco del personale che sarà utilizzato per le sostituzioni,** riportante le stesse indicazioni di cui sopra.

Il MEF previa verifica del rispetto degli obblighi previsti dal presente Capitolato, eventualmente integrati con quelli assunti con la presentazione dell'Offerta tecnica, autorizza l'impiego del suddetto personale. Entro due mesi dall'attivazione del servizio è facoltà dell'OEA sostituire il personale impiegato, nel rispetto degli impegni contrattuali, al solo fine di migliorare la qualità del servizio, previa autorizzazione del MEF. Decorsi due mesi dall'attivazione si applica quanto previsto dal successivo art. 22 (*"Variazioni e reintegri del personale")* del presente Capitolato Tecnico.

Entro due mesi dall'inizio di ciascun anno educativo l'OEA predispone e trasmette al MEF, in coerenza con il Progetto Educativo, il **programma di turnazione del personale** (nominativo) relativo all'anno educativo, distinto per sezione, con descrizione delle relative attività. Si precisa, altresì, che l'OEA è tenuto a comunicare al MEF eventuali variazioni del suddetto programma di turnazione.

Il personale dipendente dell'OEA dovrà:

- indossare idonee divise che per foggia e qualità dovranno essere omogenee, ma differenziate a seconda della qualifica rivestita dal lavoratore (Coordinatore, educatori, ausiliari, cuoco, ecc.), esteticamente curate ed igienicamente e visivamente sempre in condizioni perfette, munite sia di placca ben visibile recante il marchio dell'impresa dell'OEA sia di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008;
- essere in possesso del libretto d'idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 327/1980 ("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande") ed attenersi alle prescrizioni

di cui agli altri articoli del Titolo III ("Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto) del citato D.P.R. n. 327/1980;

- osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP, di cui all'Art. 32;
- essere sottoposto, a cura e spese dell'OEA, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, nonché, qualora assente dal lavoro per malattie infettive, ad opportuna visita di idoneità da parte degli Enti pubblici autorizzati, prima del rientro in servizio;
- presentare, al rientro in servizio, in caso di assenza dal lavoro per malattia per più di cinque giorni consecutivi, una dichiarazione medica attestante di non essere affetto da patologie infettive trasmissibili;
- osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalla sede del MEF;
- adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente del MEF e al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- comunicare immediatamente al referente del MEF qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovessero accadere nell'espletamento del servizio;
- tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento dei servizi;

ART. 21 – NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

Il personale impiegato dall'OEA per lo svolgimento del servizio è tenuto specificatamente:

- al rispetto e cura della propria persona;
- ad attuare comportamenti ed atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;
- al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. sulla riservatezza dei dati e sul segreto d'ufficio;
- al rispetto della legislazione di riferimento vigente, compresa quella antinfortunistica;
- ad avere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dei bambini e delle loro famiglie.

ART. 22 – VARIAZIONE E REINTEGRI DEL PERSONALE

Decorsi due mesi dall'attivazione del servizio e, quindi, dalla consegna degli elenchi di cui al precedente articolo 20, non saranno consentiti - salvo casi di forza maggiore, debitamente e formalmente documentati - avvicendamenti tra gli operatori in servizio, i quali dovranno assicurare, per tutta la durata contrattuale, una presenza costante ai fini della continuità didattico-educativa.

Al fine di garantire il regolare espletamento del servizio, l'OEA si impegna ad assicurare una tempestiva sostituzione (entro un'ora) degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie, o quant'altro contrattualmente previsto) con altri operatori (di cui all'elenco presentato) aventi i medesimi requisiti.

E' facoltà del MEF, chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che siano stati causa di accertati gravi motivi di lagnanza o che abbiano tenuto un accertato comportamento gravemente lesivo dell'ambiente di lavoro e della particolare tipologia dell'utenza (Articolo 21 del presente Capitolato Tecnico).

In caso di positivo accertamento, l'OEA deve provvedere all'allontanamento dell'operatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del MEF.

ART. 23 – REQUISITI DEL PERSONALE

L'OEA si obbliga ad impiegare nell'erogazione dei servizi di cui trattasi solamente personale in possesso di specifica preparazione ed esperienza, come di seguito rappresentato:

a) **Coordinatore pedagogico**: Laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico (Laurea in Psicologia, Pedagogia, Scienze dell'Educazione o Scienze della Formazione Primaria; Psicopedagogia o lauree equipollenti) oppure Diploma del corso di laurea triennale per educatore nelle comunità infantili.

   Competenze gestionali e competenze specifiche sul lavoro di gruppo e sul coordinamento di gruppi di lavoro.

   Esperienza professionale specifica di coordinamento di almeno un anno educativo continuativo, documentata, nei servizi educativi/ricreativi nella fascia di età da tre a trentasei mesi;

b) **Educatore**: Almeno i seguenti titoli di studio: Diploma di scuola magistrale, Diploma di assistente alla comunità d'infanzia, Diploma di maturità magistrale o abilitazione magistrale, Diploma di liceo socio-psicopedagogico, Diploma di tecnico dei servizi sociali, Diploma di operatore dei servizi sociali, Diploma di maturità tecnica femminile (con indirizzo dirigente di comunità), Diploma di vigilatrice d'infanzia, Diploma di assistente all'infanzia, Diploma di puericultrice.

   Competenze attinenti la sfera affettiva, cognitiva e relazionale. Tale capacità può essere stata perfezionata attraverso una formazione personale o di gruppo.

   Esperienza professionale non inferiore a un anno, anche non continuativo, documentata, in servizi educativi/ricreativi nella fascia di età da tre a trentasei mesi di età;

c) **Cuoco**: Diploma di istituto professionale alberghiero a indirizzo specifico con esperienza professionale di almeno due anni o comprovata esperienza formativa in materia (es. corso professionale specifico rilasciato o riconosciuto da enti pubblici) con esperienza professionale di almeno tre anni;

d) **Personale ausiliario**: Diploma di scuola secondaria di primo grado;

e) **Medico specializzato in pediatria**: Laurea in medicina con specializzazione in pediatria.

I predetti requisiti devono essere posseduti dal personale educativo, compreso quello da impiegare per le sostituzioni, già all'inizio della attività da svolgere presso l'Asilo nido.

ART. 24 – COMPITI DEL PERSONALE

a) **Coordinatore pedagogico:** il Coordinatore pedagogico è responsabile del Progetto Gestionale e del Progetto Educativo, gestisce i rapporti nel gruppo di lavoro, la formazione del personale, cura i rapporti con le famiglie e provvede a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio, in modo da rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i processi di lavoro.

   Il Coordinatore Pedagogico pianifica l'attività del gruppo educativo e di tutto il personale coinvolto nell'erogazione del servizio, verificandone la qualità, confrontandosi a riguardo con tutti gli attori coinvolti, garantendo il raccordo con i servizi della prima infanzia comunale e con gli altri servizi educativi del territorio, con i servizi sociali e sanitari.

   Il Coordinatore Pedagogico garantisce la massima trasparenza nella gestione dei servizi, prevedendo forme di partecipazione delle famiglie alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;

b) **Educatore:** il compito degli educatori consiste nel provvedere con la massima diligenza e cura alla vigilanza, all'assistenza, all'alimentazione, alla perfetta igiene dei bambini, all'attività socio-pedagogica e ludico ricreativa dei bambini e quanto altro si rendesse necessario per il perfetto funzionamento dell'Asilo Nido, secondo le indicazioni date dal Coordinatore pedagogico.

   Inoltre, gli educatori si relazionano con il gruppo educativo e sono in costante rapporto con le famiglie allo scopo di agevolare l'evoluzione affettiva e lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini.

c) **Cuoco:** il cuoco, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e del manuale di autocontrollo, è responsabile della tenuta della cucina, delle ordinazioni delle derrate alimentari e del controllo di conformità delle stesse agli standard di qualità, igiene e sicurezza, della conservazione e manipolazione degli alimenti, della preparazione dei pasti previsti nel menu giornaliero, ecc.

d) **Personale ausiliario:** il personale ausiliario deve provvedere con massima cura alla pulizia degli ambienti, alla custodia dei locali e del guardaroba, alla lavanderia; inoltre, deve collaborare con gli educatori in particolari momenti o situazioni della giornata in cui si ravvisa la necessità di fornire un ulteriore supporto. Deve collaborare con il cuoco, nella tenuta della cucina e in quanto altro si rendesse necessario per il perfetto funzionamento dell'Asilo Nido, secondo le indicazioni date dal Coordinatore pedagogico.

e) **Medico specializzato in pediatria:** il Medico pediatra è responsabile, in linea con le disposizioni vigenti, del controllo dello stato di salute dei bambini sia in via preventiva che in caso di insorgenza di patologia o in presenza di visibili condizioni ostative alla frequenza, del monitoraggio e dell'adeguamento del trattamento dietetico dei singoli bambini in accordo con il medico curante del bambino.

ART. 25 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'OEA è tenuto anche ad assicurare la formazione/aggiornamento specifico previsto dalla normativa vigente di tutto il personale impiegato nel servizio.

In particolare, come previsto dalla normativa regionale in materia, nonché dal Comune di Roma, con Deliberazione adottata dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 107 del 2016, All. A) "Disciplinare per l'accreditamento nell'albo di Roma Capitale di strutture educative private – nidi e spazi Be. Bi." ed All. B) "Disciplinare per il convenzionamento di strutture educative private – nidi e spazi Be. Bi. – rivolte al segmento 0 – 3 anni" e dal "*Piano di aggiornamento per anno educativo e scolastico 2014-2015*" e s.m.i. per le educatrici dei nidi del Comune di Roma, l'OEA deve:

- prima dell'inizio effettivo del servizio, garantire lo svolgimento di un'attività di addestramento a tutto il

personale che sarà impiegato nella realizzazione delle attività richieste dal MEF, al fine di renderlo edotto circa le specifiche circostanze, modalità e standard di qualità richiesti per l'esecuzione del servizio dal Progetto Gestionale e del Progetto Educativo;

- promuovere la qualità dell'intervento educativo/pedagogico/organizzativo attraverso la formazione permanente del personale impiegato nel servizio;
- garantire anche la formazione del personale relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi relativi alla specifica attività lavorativa svolta, al primo soccorso e al primo intervento emergenze antincendio;
- garantire la formazione in materia di sicurezza igienico sanitaria nel settore della ristorazione - HACCP (Regolamento CEE/UE n. 852/2004 e D.G.R Lazio n. 825 del 2009 e s.m.i.), con particolare riferimento a: Igiene alimentare legata alla manipolazione degli alimenti, applicazione principi HACCP e misure di controllo, ischi identificati e punti critici, formazione specifica e appropriata sull'applicazione dei principi base del sistema ai cicli produttivi (HACCP).

Si precisa che le ore di formazione del personale non potranno essere recuperate durante le ore di servizio.

ART. 26 – INDUMENTI DI LAVORO

L'OEA deve fornire a tutto il personale impiegato nel servizio, indumenti, calzature, materiale e quant'altro, da indossare e/o utilizzare durante le ore di servizio, tali da garantire il decoro e il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Su ogni divisa deve essere applicata un'etichetta termoadesiva riportante:

- logo aziendale dell'OEA;
- nome e cognome per esteso dell'operatore;
- profilo professionale dell'operatore.

TITOLO V
SERVIZIO DI RISTORAZIONE

ART. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

L'OEA è tenuto a mettere a disposizione le macchine e le attrezzature da cucina di cui all'art. 1 lett. x) ed y) e preparare i pasti destinati agli utenti dell'Asilo nido esclusivamente presso la cucina presente nella struttura da esso stesso approntata, previa verifica del rispetto della normativa comunale e sanitaria vigente da parte dell'ASL competente.

La cucina deve essere funzionante dal primo giorno di svolgimento del servizio oggetto della presente procedura di aggiudicazione.

Tutte le indicazioni relative ai pasti dei bambini, differenziate per fasce d'età (menù giornaliero, tabelle dietetiche e grammature, specifiche tecniche delle derrate, ecc.) sono quelle previste dalla normativa comunale in materia ed in subordine da quelle in uso negli asili nido gestiti dal Comune di Roma, con specifico riferimento al Municipio I.

L'OEA si impegna a preparare diete speciali, in aderenza con il menù giornaliero, per comprovate situazioni patologiche confortate da certificato medico, per esigenze etico-religiose, previa richiesta scritta dei genitori, ed infine diete leggere su semplice richiesta fatta al Coordinatore/referente entro le ore 9:00 dello stesso giorno.

Resta inteso che è a carico dell'OEA, l'approvvigionamento delle derrate, la preparazione, il confezionamento, il porzionamento e la spezzettatura delle preparazioni gastronomiche, la somministrazione dei pasti ai bambini.

L'OEA dovrà provvedere all'acquisto delle bevande e degli alimenti per il servizio di ristorazione a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le responsabilità verso i fornitori per il pagamento e verso il MEF per l'igiene, la qualità e le proprietà organolettiche dei prodotti, nonché per la loro conservazione e magazzinaggio.

La stoviglieria per il consumo del pasto (es. piatti, bicchieri, posate e biberon), le tovagliette ed eventuali ulteriori contenitori (es. brocche per l'acqua) dovranno essere messe a disposizione dall'OEA, per tutta la durata del contratto.

L'OEA si impegna all'erogazione del servizio di ristorazione nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Le procedure di acquisto degli alimenti dovranno garantire il rispetto del D.P.R. n. 128/1999 "*Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini*" e prevedere l'utilizzo esclusivo di prodotti ed alimenti totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati, dando priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici, tenendo conto della sostenibilità ambientale e sociale del servizio.

Al riguardo, l'OEA dovrà attestare, in occasione della sottoscrizione del contratto, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate e che saranno utilizzate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati e a richiesta del MEF esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti**.**

Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei bambini intolleranti o allergici; a tal fine, l'OEA dovrà eliminare dal menù gli alimenti e bevande che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (per esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena,farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio:mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape - 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.), pena l'applicazione delle penali previste all'art. 56 del presente Capitolato Tecnico.

ART. 28 – SERVIZIO DI RISTORAZIONE, OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA (punto 8 – Capitolo 3 del Disciplinare Amministrativo)

L'OEA si impegna ad osservare quanto contenuto nella Programmazione dei menù ed assunto in sede di gara, costituente parte integrante del contratto da esso sottoscritto.

In particolare, al fine del "**Miglioramento del servizio"** (Criterio 3.1) per garantire una sana, bilanciata, variegata e corretta alimentazione, l'OEA, se ha assunto l'impegno in sede di gara, provvede alla:

- "**Programmazione dei menu su base stagionale con utilizzo di materie prime "di stagione" per la preparazione dei pasti**" (sottocriterio 3.1.1);

Si precisa che tale Programmazione ha carattere aggiuntivo e non esonera l'OEA dall'obbligo di rispettare gli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente per il servizio di ristorazione negli asili nido.

ART. 29 – OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

L'OEA entro un mese dall'inizio delle attività deve redigere e applicare, presso la cucina dell'Asilo nido e presso il luogo di consumo dei pasti, il **piano di autocontrollo**, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE/UE n. 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari.

Nello svolgimento del servizio, l'OEA dovrà operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP e verificare costantemente che la preparazione dei prodotti preparati e somministrati sia conforme alla predetta normativa.

Nello specifico, dovranno essere soddisfatti i requisiti indicati nel **CAPITOLO V** dell'**allegato II del Regolamento CE 852/2004**, di seguito elencati:

1. Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:
   - essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente a evitare ogni rischio di contaminazione;
   - essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;
   - ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati;
2. Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo necessario per garantire gli obiettivi del regolamento;
3. Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.

L'OEA, a richiesta del MEF, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore, tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE/UE n. 178/2002.

Inoltre, l'OEA, a richiesta del MEF, deve presentare il piano di formazione per il personale sull'HACCP con relativo registro/attestazione di frequenza.

L'OEA sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti del servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.

L'OEA durante l'erogazione dei servizi si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'OEA, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore.

L'OEA si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti, alimenti, menù per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che l'OEA possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

In caso di contestazione sull'igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti la pulizia e l'igiene ambientale, dal Servizio tecnico dell'Amministrazione.

Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; l'OEA dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 24 ore dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 56 del presente Capitolato Tecnico e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. **I**n caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (Art. 9 del presente Capitolato Tecnico).

La somministrazione di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità e di cibi e prodotti con validità oltre la data di scadenza, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

ART. 30 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

L'OEA nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio deve scrupolosamente rispettare tutte le norme vigenti atte a garantire i livelli igienici previsti dalle stesse e dalle specifiche tecniche in uso presso gli asili nido del Comune di Roma.

ART. 31 – IGIENE DEL PERSONALE

Il personale addetto alla manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti, deve scrupolosamente osservare le *"Buone Norme di Produzione"* (G.M.P.) scaturenti dal *manuale di autocontrollo.* Il personale, in particolare, al fine di non favorire una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in somministrazione, non deve avere smalti e/o trattamenti estetici e ricostruttivi sulle unghie, né indossare anelli, braccialetti e orologi durante il servizio.

ART. 32 – CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI DELLE PREPARAZIONI GASTRONOMICHE

L'OEA al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni o infezioni alimentari, deve prelevare almeno gr. 150 di ciascuna preparazione gastronomica e riporla singolarmente in sacchetti sterili sui quali deve essere indicato il contenuto o un codice identificativo, il luogo, la data e l'ora del prelievo.

I campioni, così confezionati, devono essere conservati in frigorifero a temperatura di 0° per le 72 ore successive.

Detti campioni sono da ritenersi a disposizione del MEF ed aggiuntivi ad eventuali altri “pasto test” richiesti dalle norme sanitarie vigenti.

ART. 33 – DIVIETO DI RICICLO

L’OEA deve garantire che non sarà effettuata qualsiasi forma di riciclo. Per riciclo si intende l’utilizzo, tal quale o trasformato in differenti preparazioni gastronomiche di eccedenze di produzione o di avanzi.

TITOLO VI
PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE

ART. 34 – DISPOSIZIONI GENERALI

L’OEA effettuerà le pulizie giornaliere e periodiche dei locali, delle attrezzature, dei mobili, degli arredi, dei giocattoli, ecc., nonché quelle da effettuarsi in occasione di eventi imprevedibili (es. lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acque per allagamenti).

L’OEA si impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia, tenendo conto della sostenibilità ambientale e sociale del servizio, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d’arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

a) salvaguardare lo stato igienico sanitario dell’ambiente;

b) mantenere integro l’aspetto estetico ambientale dei locali;

c) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.

ART. 35 – SERVIZI DI PICCOLA LAVANDERIA

L’OEA dovrà provvedere al ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) della biancheria piana (lenzuolini, bavaglini, ecc.) utilizzata presso l’Asilo nido, a prescindere dallo stato di sporco della stessa. Il processo di lavaggio deve garantire l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia. I capi di biancheria per i quali non è stato possibile raggiungere tali risultati dovranno essere eliminati. I capi di biancheria che, ad esclusivo giudizio del MEF, risultassero non conformi dovranno essere immediatamente sostituiti con materiale avente le opportune caratteristiche.

ART. 36 – PULIZIA DEGLI IMPIANTI, DELLE MACCHINE, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DI CUCINA

Al termine delle operazioni di preparazione dei pasti, le macchine, gli impianti, gli arredi e le attrezzature presenti presso la cucina devono essere accuratamente deterse e disinfettate.

Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite nel caso in cui sia ancora in corso la preparazione e la somministrazione dei pasti.

ART. 37 – MODALITÀ DI PULIZIA DEI LOCALI DI CONSUMO DEI PASTI

Le operazioni di pulizia da eseguire presso i locali dove vengono consumati i pasti, a titolo esemplificativo, sono costituite dalle seguenti attività:

- sbarazzo e lavaggio dei tavoli;
- pulizia e disinfezione degli utensili impiegati per la somministrazione;
- pulizia degli arredi;
- capovolgimento delle sedie sui tavoli e scopatura e lavaggio dei pavimenti dei locali di consumo dei pasti, dei locali dispensa e degli spogliatoi;
- pulizia totale e disinfezione dei servizi igienici.

ART. 38 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI E SANIFICANTI

L'OEA deve garantire che tutti i prodotti detergenti e sanificanti siano conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e le confezioni e siano, in particolare, conformi alle prescrizioni di legge poste a tutela dell'ambiente (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21 - D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 - D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392). Inoltre deve garantire che i prodotti - riposti, durante l'uso, su un carrello adibito appositamente a tale funzione - siano impiegati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici.

I prodotti detergenti e sanificanti devono essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in apposito locale o in un armadio chiuso a chiave.

L'OEA, a partire dall'inizio del servizio, deve mettere a disposizione del MEF, oltre che del personale operante, le schede tecniche e tossicologiche di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione; per eventuali prodotti ad elevata tossicità devono essere altresì indicati i riferimenti del Centro Antiveleni di riferimento. I relativi documenti devono essere tenuti presso la cucina e, se richiesti, devono essere messi a disposizione del MEF o del personale da questo incaricato per l'esecuzione dei controlli di conformità.

ART. 39 – RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA

I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dalla cucina e dai locali di consumo dei pasti, devono essere raccolti, a cura e spese dell'OEA, negli appositi sacchetti e convogliati in giornata presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata. L'OEA ha l'obbligo di uniformarsi alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata e comunque in conformità al D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e al D.M. 8 aprile 2008.

Nessun sacchetto contenente rifiuti solidi urbani dovrà mai essere depositato, neanche temporaneamente, negli spazi adibiti al servizio.

Qualunque onere relativo alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (es. sacchetti, contenitori interni, ecc) sarà a carico dell'OEA.

Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.).

Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili ai servizi di bar e piccola ristorazione, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico dell'OEA.

Eventuali rifiuti speciali provenienti dai distributori dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese dell'OEA, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.

Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento saranno a totale carico dell'OEA, per cui il MEF sarà completamente sollevata da detti obblighi.

TITOLO VII
NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

ART. 40 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'OEA deve provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali, esonerando sin d'ora il MEF da qualsiasi responsabilità.

L'OEA deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente punto, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

L'OEA sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nella sede sia a persone e/o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori.

L'OEA si impegna a manlevare e tenere indenne il MEF da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

L'OEA sarà tenuto:

a) all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare a quanto disposto dall'art. 15 ("Misure generali di tutela"), dall'art. 28 ("Oggetto della valutazione dei rischi") e dall'art. 77 ("Obblighi del datore di lavoro"); per quanto riguarda la valutazione dei rischi, l'OEA dovrà compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell'Amministrazione e degli utenti presenti nella sede (bambini, genitori, ecc.), entro la data di attivazione del servizio (eventualmente integrabile entro tre mesi dall'avvio del servizio), pena l'applicazione delle penalità previste all'art. 56 del presente Capitolato Tecnico, e redigere **la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (DVR)** di cui all'art. 28, c. 2, lett. a, del D. Lgs. n. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;

b) a comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;

c) al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell'Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente. A tale proposito, si rappresenta che l'Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità della Concessione in oggetto, ha stimato pari a "**zero**" i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze e, quindi, non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

d) a predisporre e far affiggere, a propria cura e spese, presso gli spazi di svolgimento dei servizi, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali dell'Asilo nido, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

e) all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, avendo cura di osservare le norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

TITOLO VIII
DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

ART. 41 – DOCUMENTAZIONE PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ

L'OEA è tenuto a predisporre e conservare presso la struttura tutta la documentazione richiesta dal presente capitolato e dalla normativa in materia, nonché a metterla a disposizione degli incaricati ai controlli di conformità da parte del MEF.

In particolare presso i locali dell'Asilo Nido l'OEA è tenuto, tra gli altri, a mantenere copia dei seguenti documenti:

- Progetto gestionale ed educativo (capitolato tecnico ed offerta tecnica);
- Verbale di consegna;
- Elenco del personale, relativi *curricula,* certificato del casellario giudiziale e monte ore previsto, nonché relative mansioni anche con riferimento alle figure previste dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- Programma di turnazione del personale;
- Registro presenze del personale in servizio (posto all'ingresso);
- Piano della formazione per il personale;
- Registro presenze bambini e relative schede personali (posto all'ingresso);
- Certificazione UNI 11034 "Servizi all'infanzia – Requisiti del servizio";
- Certificazione UNI EN ISO 9001 riconducibile ai servizi di prima infanzia, in corso di validità, e relativo Manuale della Qualità tenuto costantemente aggiornato;
- Piano di autocontrollo in conformità al Reg. CE/UE n. 852/2004 ed evidenze dell'applicazione della tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Reg. CE n. 178/2002;
- Documentazione e Piani previsti dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (DVR, Piano di emergenza, ecc.);
- Schede Tecniche e di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti;
- Specifiche Tecniche relative al servizio di Ristorazione del Comune di Roma, Municipio I, laddove siano state utilizzate per la presente procedura di aggiudicazione, elenco delle diete speciali eventualmente richieste e somministrate ai bambini;
- Registro delle manutenzioni;
- Verbali degli incontri/riunioni svolti presso l'Asilo nido per le finalità descritte nel presente capitolato.

TITOLO IX
MONITORAGGIO DEL CONTRATTO – VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ

ART. 42 – DISPOSIZIONI GENERALI

I controlli e le ispezioni effettuate dal MEF, dai Rappresentanti degli utenti e dall'OEA non sono sostitutivi dell'attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo preposti riterranno di compiere in attuazione della normativa vigente.

In particolare l'OEA è tenuto al monitoraggio del contratto così come riportato nel presente Capitolato Tecnico, con particolare riferimento a quanto descritto agli articoli 14.3 ("*Monitoraggio progetto gestionale da parte dell'OEA*"), 15.1 ("*Obblighi relativi al Progetto Educativo*") e 16 ("*Monitoraggio del servizio*").

Inoltre, il monitoraggio del servizio è, altresì, svolto dalle famiglie-utenti attraverso i periodici incontri con il gruppo educativo, l'Assemblea dei genitori ed eventualmente la Commissione mensa (Art. 15.1. del presente Capitolato Tecnico), nonché attraverso i questionari eventualmente somministrati dal MEF, al fine di rilevare la qualità percepita del servizio e quella attesa, la *Customer satisfaction* rilevata dall'OEA (Art. 44 del presente Capitolato Tecnico).

I controlli di conformità relativi al contratto effettuati dal MEF possono essere effettuati in qualsiasi momento senza alcun preavviso all'OEA, il quale deve garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con l'OEA o con persona da questi delegata e di esse si da prova mediante la redazione di un Verbale di ispezione controfirmato dalle parti. Nel caso in cui al momento dell'ispezione non sia presente l'OEA o un suo delegato ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l'attività ispettiva è comunque espletata e l'OEA non può in alcun modo inficiarne la validità.

L'OEA, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che hanno generato la carenza stessa.

ART. 43 – MONITORAGGIO DA PARTE DEL MEF

Il MEF potrà espletare i controlli di conformità che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di legge, alle prescrizioni del presente capitolato nonché a quelle ulteriori offerte in gara. Detti controlli potranno essere espletati mediante verifiche ispettive dirette, controlli documentali e attraverso prelievi di campioni per l'effettuazione di analisi. Tali attività potranno essere effettuate senza preavviso direttamente presso l'Asilo nido.

Resta inteso che nessun compenso spetta all'OEA per gli alimenti prelevati nei limiti previsti dalle vigenti normative.

ART. 44 – CUSTOMER SATISFACTION

L'OEA predispone ed attua un sistema di monitoraggio e di misurazione, secondo quanto previsto al paragrafo 8.2.1 della norma UNI EN ISO 9001 sulla soddisfazione degli utenti del servizio. Tale sistema verrà impiegato per individuare opportuni processi di miglioramento continuo (azioni correttive e preventive) finalizzati a migliorare la qualità del Servizio.

A tal fine l'OEA, in accordo con il MEF, deve predisporre un apposito modulo che costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati. Dette rilevazioni devono essere effettuata almeno **due volte** per ciascun anno educativo e la prima deve essere effettuata non prima di sei mesi dall'attivazione del servizio. Tali rilevazioni devono essere strutturate per la misurazione della qualità percepita del servizio reso almeno in ordine ai seguenti livelli:

a. Qualità della sicurezza (struttura interna ed esterna);
b. Qualità professionale (risorse umane dedicate al servizio);
c. Qualità del servizio di ristorazione (alimenti, ecc.);
d. Qualità dell'ambiente interno (attrezzature ed attività progetto educativo);
e. Qualità della partecipazione delle famiglie.

I risultati di dette rilevazioni devono essere condivisi con il MEF.

Il MEF, sulla base delle risultanze delle rilevazioni del grado di soddisfazione dell'utenza o anche su richiesta della Commissione mensa, per quel che concerne il controllo sul servizio di ristorazione, potrà segnalare all'OEA l'inidoneità allo svolgimento del servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o oltraggioso o indecoroso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

L'Assemblea dei genitori potrà istituire una Commissione mensa, al fine di verificare la rispondenza dei pasti alle prescrizioni del presente capitolato e di formulare proposte migliorative del servizio di ristorazione.

TITOLO X
BENI MOBILI E IMMOBILI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 45 – UTILIZZO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI (VERBALE DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA)

Il MEF, a seguito della sottoscrizione del contratto e previa stesura del Verbale di Consegna della struttura, redatto in duplice copia, consegna i locali costituenti la struttura dell'Asilo nido, dotati degli impianti fissi di cui all'articolo 1 lett. z) e degli arredi, compresi quelli relativi allo spazio lavanderia, nello stato e quantità in cui si trovano.

L'OEA utilizza, a sua scelta, attrezzature, arredi, macchine e quant'altro a suo giudizio appare funzionale al corretto svolgimento del Servizio, assumendo la piena responsabilità dell'adeguatezza e sicurezza degli stessi rispetto al contesto di riferimento.

Si precisa che le macchine da cucina, di cui all'articolo 1 lett. y), fornite ed installate dall'OEA resteranno, al termine della concessione, in piena ed esclusiva proprietà del MEF.

Quanto ulteriormente messo a disposizione dall'OEA, diverso dalle macchine da cucina di cui all'art. 1 lett. y), rimarrà di sua piena ed esclusiva proprietà e potrà essere ritirato al termine del contratto.

L'articolazione degli spazi della struttura dell'Asilo nido è riportata nella planimetria allegata al presente Capitolato.

Il Verbale di Consegna, sottoscritto dal **Direttore dell'esecuzione del contratto** e dal legale rappresentante dell'OEA, farà parte integrante dei documenti contrattuali.

Al Verbale sarà allegato un analitico inventario descrittivo dello stato dell'immobile, degli impianti fissi, degli arredi e di quant'altro presente e dato in uso all'OEA per l'espletamento del servizio.

L'OEA si impegna a mantenere in buono stato e ad utilizzare correttamente tutto quanto affidato con il Verbale di consegna.

A partire dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale di consegna, l'OEA assume tutti i rischi per danneggiamenti, perdite e/o sottrazioni dei beni consegnati**.**

Al riguardo, si precisa che il MEF è sollevato da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti e che tali oneri saranno a totale carico dell'OEA.

L'OEA è ritenuto responsabile per i danni arrecati alla struttura nel suo complesso, agli impianti e a quant'altro affidato. In tal caso, l'OEA dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi.

In difetto. vi provvederà il MEF addebitando all'OEA il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.

Si precisa che eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico dell'OEA qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il MEF di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale di servizio.

Alla scadenza del contratto l'OEA non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo ed entro **20** (**venti**) giorni, pena l'incameramento della cauzione, sarà tenuto a riconsegnare al MEF l'immobile, ripristinando lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, gli impianti fissi, gli arredi e quant'altro ricevuto in dotazione, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito *Verbale di riconsegna*, redatto con le stesse modalità del *Verbale di consegna*.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente all'OEA, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto del MEF al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione (e comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio).

Sarà a carico dell'OEA, entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna, il reintegro dei beni e del materiale eventualmente mancante consegnato dal MEF. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il MEF avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al valore di mercato dei beni mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'OEA non rispettasse i tempi di restituzione dei locali, l'Amministrazione applicherà le penali previste all'Art. 56 del presente Capitolato Tecnico.

ART. 46 – DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEI SERVIZI

L'OEA non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dal MEF per attività diverse da quelle previste dal presente Capitolato Tecnico.

L'OEA si obbliga a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali affidati e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi, né ad apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia, senza prima aver acquisito per iscritto la preventiva autorizzazione dal MEF, pena la risoluzione del contratto.

Data la specificità del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto espressamente divieto all'OEA, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.lgs. n. 50/216:

- di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;
- di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per il MEF, salva allo stesso la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di trasgressione alle norme del presente Disciplinare, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso il MEF s'intenderà l'OEA.

Negli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell' art. 1456 Codice Civile e il MEF potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Si precisa che l'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico, allegato al *verbale di consegna*, rimangono di esclusiva proprietà del MEF e non sono pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'OEA.

ART. 47 – MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL'OEA

Restano a carico dell'OEA le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle macchine da cucina di cui all'art. 1 lett. y) (es. macchine da cucina, lavatrice, frigoriferi, ecc.) e di quanto ulteriormente apportato dall'OEA per l'esercizio dell'attività.

Ogni intervento, pianificato in base a quanto previsto dai relativi libretti di uso e manutenzione nonché attraverso controlli periodici e scaturenti da una preventiva verifica e da un controllo anche visivo dell'efficienza e funzionalità di quanto preso in consegna, deve essere annotato in un apposito ***Registro delle Manutenzioni***, corredato dal piano delle manutenzioni redatto preventivamente dall'OEA.

Per ciascun intervento manutentivo annotato in detto ***Registro delle manutenzioni*** dovrà essere presente tutta la necessaria documentazione tecnica (e la relativa fattura) attestante l'intervento eseguito.

Gli interventi manutentivi da effettuarsi a carico del MEF dovranno essergli tempestivamente comunicati a cura dell'OEA.

Restano, inoltre, a carico dell'OEA tutti gli interventi di ripristino dei beni consegnati e danneggiati dall'utenza o da terzi o comunque dovuti al cattivo uso degli stessi.

ART. 48 – MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL MEF

Al fine di garantire la completa efficienza ed il perfetto stato d'uso dell'immobile restano a carico del MEF le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali, degli impianti tecnologici fissi e delle aree esterne, di cui all'articolo 1 lett. z), ed agli arredi da questo concessi in uso all'OEA, fatta salva l'ipotesi, in cui il concessionario sia un soggetto beneficiario di canone agevolato ai sensi del D.P.R. n. 296/2005 (Art. 17, lett. f) del presente Capitolato Tecnico.

TITOLO XI

ART. 49 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione del servizio saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Il soggetto interessato richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento identificabile nel MEF.

TITOLO XII
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA RICEZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE – PACCHETTO FAMIGLIA 2014 – BANDO "ASILO SAVOIA"

ART. 50 – OBBLIGHI INFORMATIVI E PUBBLICITARI

Stante la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze al bando, Regione Lazio, per "l'erogazione e la concessione di un finanziamento a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di asili nido presso i luoghi di lavoro" rientrante nelle misure previste dal Pacchetto Famiglia 2014, in attuazione della D.G.R. n. 945/2014 e della D.G.R. n. 658/2014 la cui esecuzione è curata dall'IPAB Asilo Savoia, ed essendo risultato vincitore del suddetto finanziamento per l'importo di euro 150.000,00 comunicato con lettera del 14 settembre 2016 con protocollo n. 0101231 il suddetto Ministero, quale organismo beneficiario, si impegna al puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L. R. n. 16/1996 che dispone" *tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi … (omissis)".*

Il MEF, inoltre, si impegna ad affiggere una targa del seguente tenore " ***opera cofinanziata dalla Regione Lazio***" riportante i logotipi e tutto quanto richiesto con disposizione da parte del soggetto attuatore Asilo Savoia.

Detto ciò, l'OEA si impegna a garantire il rispetto degli obblighi suddetti e quindi a non rimuovere la targa apposta dal MEF nei locali di esercizio dell'attività.

ART. 51 – OBBLIGO DI CONSENTIRE L'ACCESSO NELLE STRUTTURE AL SOGGETTO ATTUATORE IPAB - ASILO SAVOIA

Come disposto nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del finanziamento notificata dall'IPAB Asilo Savoia, il MEF si impegna a consentire l'accesso ai locali qualora sia disposto un sopralluogo dal soggetto attuatore sia in fase preventiva all'erogazione del contributo sia durante ciascuna fase della procedura amministrativa.

Di conseguenza il soggetto gestore si impegna, altresì, a non ostacolare l'espletamento dei suddetti sopralluoghi.

TITOLO XIII
OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONVENZIONAMENTO DI POSTI-BIMBO

ART. 52 – PREMESSA

L'apertura dell'asilo nido aziendale presso il MEF, di cui si dispone l'affidamento in gestione con la suddetta procedura di aggiudicazione ed oggetto del presente Capitolato, rappresenta un intervento volto a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, in perfetta armonia e coerenza con quanto affermato dall'articolo 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124 titolata "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e, nello specifico, dal comma secondo, il quale dispone che " *Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica*".

Al fine di dare piena attuazione alla normativa il MEF intende concedere la possibilità di utilizzazione del servizio non solo ai dipendenti dell'Amministrazione, ma anche ad utenti di altre Amministrazioni o utenti iscritti nelle liste di attesa del Comune di Roma.

Di conseguenza i rapporti con tali Amministrazioni e/o con il Comune di Roma potranno essere regolati dalla stipula di apposite Convenzioni.

ART. 53 – STIPULA CONVENZIONI ED OBBLIGHI ANNESSI

Stante quanto detto all'articolo precedente si dispone che, qualora il MEF stipuli delle Convenzioni con altre Amministrazioni e/o con il Comune di Roma Capitale e nello specifico con il Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia, **l'OEA si impegna a rispettare il contenuto delle Convenzioni medesime collaborando ulteriormente con l'Amministrazione all'adempimento degli obblighi da queste derivanti.**

L'OEA è tenuto, inoltre, a consentire l'accesso nei locali in cui è offerto il servizio, ai soggetti preposti al compimento di attività ispettiva e di controllo.

TITOLO XIV

ART. 54 – PUBBLICITÀ

L'OEA si impegna a non esibire negli spazi di erogazione del servizio, oggetto della presente procedura di aggiudicazione, nomi, marchi e segni distintivi diversi da quelli concordati con il MEF.

TITOLO XV
ASPETTI CONTRATTUALI

ART. 55 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'OEA dovrà garantire sempre la continuità del servizio di gestione dell'Asilo nido.

L'OEA deve rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e s.m.i..

Le interruzioni parziali del servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente al MEF.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio nei seguenti casi:

- **scioperi del personale dell'OEA**: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del servizio, il Concessionario dovrà darne notizia all'Amministrazione con un anticipo di almeno cinque giorni o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio;
- **in caso di guasto degli impianti e/o delle macchine di cucina**: dovranno comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra il Concessionario e l'Amministrazione, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- **interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore**: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Disciplinare (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti;

Per forza maggiore si intende anche qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'OEA, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

In ogni caso l'OEA non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazioni.

Il servizio, infine, non sarà effettuato qualora si rendesse necessario effettuare lavori urgenti o indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o ai locali dati in concessione; in tal caso l'Amministrazione comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e Il Concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto.

In tal caso, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

ART. 56 – INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte dell'OEA di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, il MEF, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la revoca della concessione.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

Inadempienza		**Importo penale (in euro)**
A	Ogni volta che venga negato l'accesso all'Asilo nido, per eseguire controlli e verifiche, agli incaricati del monitoraggio (Titolo IX).	**1.500,00**
B	Mancato rispetto degli impegni relativi al personale impiegato, così come definito (Titolo IV - Art. 20).	**2.000,00**
C	Per ogni unità di personale non in possesso dei titoli di studio, esperienze formative e professionali previste dal contratto (Titolo IV - Art. 23).	**2.000,00**
D	Per ogni variazione di personale non eseguita nel rispetto degli impegni di cui (Titolo III - Art. 16, lett. b2, e Titolo IV - Artt. 20 e 22).	**1.500,00**
E	Per ogni mancata applicazione delle condizioni previste nel Progetto Gestionale (Art. 14) e nel Progetto Educativo (Art. 15).	**3.000,00**
F	Per ogni mancato rispetto dell'organizzazione degli spazi prevista dal MEF nella planimetria allegata al presente Capitolato (Art. 17, lett. a)	**3.000,00**
G	Mancata attività di monitoraggio del servizio (Art. 16).	**500,00**
H	Per ogni difformità delle pietanze rispetto a quelle previste nel menù giornaliero (grammatura, qualità di derrata e tipologia di preparazione gastronomica).	**1.000,00**
I	Per carenze igieniche delle cucine, dei locali di consumo dei pasti, dei bagni e delle sezioni, nonché dei materiali didattici e degli arredi.	**3.000,00**
L	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e conservazione degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio (art. 29)	**3.000,00**
M	Mancata conservazione dei campioni delle preparazioni gastronomiche (Art. 32).	**1.500,00**
N	Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione con le periodicità che scaturiranno in sede di offerta	prima infrazione **1.000,00** infrazioni successive **1.500,00**
O	Mancato rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..	**3.000,00**
P	Mancato svolgimento degli incontri/riunioni nei tempi	**500,00**

	previsti dal contratto (Art. 15.2)	
Q	Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del MEF (Art. 9, lett. r).	per ogni giorno di ritardo **30,00** È fatto salvo il diritto di risolvere il contratto
R	Mancata trasmissione, nei tempi stabiliti, della relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all'art. 28, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 (Art. 40, lett. a).	per ogni giorno di ritardo **30,00**
S	Ritardo nella rimozione delle attrezzature e del materiale e del ripristino dei locali e degli spazi, a scadenza del contratto, entro i termini stabiliti (Art. 4).	per ogni giorno di ritardo **30,00**
T	Per ogni ulteriore inadempimento di quanto previsto nel contratto.	**500,00**

Si precisa che:

- Eventuali esecuzioni parziali o non rispondenti interamente alle prescrizioni del presente capitolato sono da intendersi come inadempimenti contrattuali per i quali si applicano le predette penali;
- Dalla seconda contestazione per la stessa violazione nell'anno educativo, la penalità prevista sarà raddoppiata;
- In tutti i casi in cui il Comune di Roma dovesse applicare al MEF delle penali per inadempienze contrattuali dovute all'operato dell'OEA, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento al MEF degli importi richiesti dal Comune di Roma maggiorati del 20%, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitato direttamente all'OEA e non potrà superare, complessivamente, il 10% del valore economico massimo quadriennale, pena la facoltà di procedere alla revoca della Concessione.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'OEA a mezzo comunicazione scritta, inoltrata per posta elettronica certificata (PEC). Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, l'OEA potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine il MEF, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione all'OEA.

ART. 57 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'OEA, in sede di stipula, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.. specificando le generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso.

Inoltre dovrà dichiarare di assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta Legge n. 136/2010 impegnandosi, ulteriormente, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 58 – ALLEGATI

Sono allegati al presente Capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- Planimetria dei locali e degli spazi;
- Piano economico e finanziario.